



CITTÀ DI MANFREDONIA
IV° Settore Polizia Locale e Attività Produttive

Reg. Ord. n. 96/2016

IL DIRIGENTE

Premesso che il giorno 28 febbraio 2016 presso il Campo sportivo “ Miramare ” si disputerà l’ incontro di calcio tra l’A.S.D. Manfredonia Calcio ed il Gallipoli, valevole per il Campionato Interregionale LND 2015/2016.

Considerato che tale evento richiamerà un notevole afflusso di pubblico e tifosi di entrambe le squadre;

Ritenuto necessario dover sospendere la circolazione e vietare la sosta dei veicoli privati nelle strade limitrofe e di accesso al Campo sportivo per garantire lo svolgimento di servizi mirati per la tutela dell’ ordine e della sicurezza pubblica;

Ritenuto altresì di dover adottare ulteriori misure a garanzia dell’ordine e della sicurezza pubblica;

Ritenuto che sussistano esigenze di sicurezza della circolazione all’ interno del centro abitato;

Visto l’art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267/2000 (T.U.E.L.);

Visti gli artt. 5 co. 3, 7, 37 e 159 del vigente Codice della Strada e s.m.i.;

ORDINA

Domenica 28 febbraio 2016 dalle ore 15,00 alle ore 19,00 e comunque fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, con esclusione dei veicoli delle forze di polizia, dei mezzi di pubblico soccorso e dei veicoli per il trasporto delle squadre partecipanti al campionato in occasione dell’incontro di calcio in premessa:

A. A decorrere dalle due ore precedenti l’inizio di ciascun incontro è vietata la circolazione, la fermata e la sosta di ogni categoria di veicoli, con obbligo di rimozione forzata, nelle seguenti strade:

- 1. Via Ettore Fieramosca, ambo i lati, nel tratto compreso tra Viale Miramare e l’intersezione con l’area di parcheggio ubicata in Via S. Giovanni Bosco;**
- 2. Viale Miramare nel tratto compreso tra Via dell’Arcangelo e Viale Beccarini;**
- 3. Via A. Volta nel tratto compreso tra Viale Miramare e Via San Giovanni Bosco;**
- 4. Via San Giovanni Bosco nel tratto compreso tra Via A. Volta e Via dell’ Arcangelo;**





CITTÀ DI MANFREDONIA

IV° Settore Polizia Locale e Attività Produttive

- 5. Via dell'Arcangelo nel tratto compreso tra Via San Giovanni Bosco e Viale Miramare;**
- 6. Area di Via E. Fieramosca prospiciente il campo sportivo adibito a parcheggio;**
- 7. Area di Piazza A. Galli prospiciente il Palazzo della Sorgente adibito a parcheggio;**

B. La sanzione accessoria della rimozione dei veicoli in sosta in violazione alle disposizioni contenute nella presente ordinanza;

Tutte le limitazioni ed i divieti alla circolazione riportati nella presente ordinanza saranno resi noti da appositi segnaletica fissa corredata dai necessari pannelli aggiuntivi e dalle indicazioni relative alla validità che con almeno quarantotto ore di anticipo rispetto alla decorrenza delle limitazioni imposte;

E' comunque vietato l' utilizzo di segnali mobili o comunque tali da poter essere utilizzati come mezzo di offesa;

Copia della presente ordinanza sarà pubblicata on-line all'albo pretorio comunale e notificata a tutti i comandi di polizia operanti nell' ambito del Comune, ai mezzi di soccorso, al servizio di trasporto pubblico passeggeri " Co. Tr. A. P. Bari ", all'A.S.D. Manfredonia Calcio ed al Presidente dell'A.S.E. di Manfredonia per la rimozione dei cassonetti su Viale Miramare, nel tratto compreso tra Via Dell'Arcangelo e Via A. Volta;

La Polizia Municipale, gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria e gli organi di polizia stradale sono incaricati dell' esecuzione della presente ordinanza. E' fatto obbligo, a chi è tenuto per legge, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza;

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all' albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo della Puglia, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione;

Manfredonia, 23 febbraio 2016

IL DIRIGENTE
f.to dott. Ing. Simone LORUSSI

R.O. DVC

